

# Causa T-137/94

## ARBED SA contro Commissione delle Comunità europee

«Trattato CECA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio d'informazioni»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 11 marzo 1999 . . . . . II- 306

### Massime della sentenza

1. CECA — Intese — Imprese — Nozione — Unità economica  
(Trattato CECA, art. 65, n. 1; Trattato CE, art. 85, n. 1)
2. CECA — Intese — Divieto — Infrazione commessa da una società controllata — Imputazione alla società madre — Presupposti — Obblighi procedurali incombenti alla Commissione — Rispetto dei diritti della difesa  
(Trattato CECA, artt. 36 e 65, nn. 1 e 5)
3. CECA — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Comportamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo  
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

4. *CECA — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario — Competenza anche di merito (Trattato CECA, art. 36, secondo comma)*

1. Al pari del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE, quello sancito dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA è rivolto, segnatamente, ad « imprese ». Orbene, la nozione di impresa, ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE, deve essere intesa nel senso che definisce un'entità economica costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali ed immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla commissione di un'infrazione contemplata da tale disposizione. Gli stessi principi si applicano ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA.
  
2. La circostanza che la società controllata abbia personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità di imputare alla società madre il suo comportamento, in particolare quando la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartite dalla società madre.

In tale ipotesi, l'omissione da parte della Commissione consistente nel non avere previamente notificato alla società madre la comunicazione degli addebiti ovvero per non averle significato il proprio intendimento di imputarle la responsabilità delle infrazioni commesse dalla sua controllata con

conseguente applicazione di un'ammenda determinata sulla base del suo volume di affari può costituire un'irregolarità di carattere procedurale, idonea a pregiudicare i diritti della difesa dell'interessata, garantito dall'art. 36 del Trattato CECA.

Tuttavia, quando la società madre e la sua controllata abbiano indifferentemente risposto alle richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla controllata, considerata dalla società madre quale semplice « organismo » o « organizzazione » di vendita, quando la società madre si sia spontaneamente ritenuta destinataria della comunicazione degli addebiti formalmente notificata alla propria controllata, comunicazione di cui abbia avuto completa conoscenza, ed abbia conferito mandato ad un avvocato ai fini della difesa dei propri interessi, quando sia stata invitata a comunicare alla Commissione taluni chiarimenti relativi al proprio volume di affari realizzato con riguardo ai prodotti e al periodo d'infrazione indicati nella comunicazione degli addebiti e quando sia stata posta in grado di far valere le proprie osservazioni in ordine alle censure che la Commissione intendeva contestare alla controllata ed in ordine all'imputazione di responsabilità prevista, tale irregolarità procedurale non è idonea a produrre l'annullamento della decisione contestata.

3. La riduzione dell'importo dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata solamente se il comportamento dell'impresa incriminata ha consentito alla Commissione di accertare una infrazione delle regole di concorrenza con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
4. Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.